

**CCXXX SEDUTA***(POMERIDIANA)***VENERDI' 15 LUGLIO 1988****Presidenza del Presidente SANNA****I N D I C E**

**Disegno di legge: "Politica attiva del lavoro"**  
**(363). (Continuazione della discussione**  
**degli articoli):**

CUCCU ..... 10975

FLORIS ..... 10975

**Disegno di legge: "Disposizioni relative al**  
**personale dell'Amministrazione regionale**  
**impegnato nella campagna antincendi**  
**1988" (439). (Continuazione e fine della**  
**discussione e approvazione).**

(Votazione segreta) ..... 10977

(Risultato della votazione) ..... 10977

**Sull'ordine dei lavori:**

ORRU' ..... 10978

*La seduta è aperta alle ore 17 e 50.*

*MOI, Segretaria, dà lettura del processo ver-  
bale della seduta pomeridiana del 6 luglio 1988, che  
è approvato.*

**Continuazione della discussione degli articoli del  
disegno di legge "Politica attiva del lavoro" (363)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la  
continuazione della discussione degli articoli del  
disegno di legge numero 363: "Politica attiva del  
lavoro".

Si dia lettura dell'articolo 3.

*MOI, Segretaria:*

**Art. 3**

**Interventi a favore di fasce socialmente deboli o  
marginali o a rischio di emarginazione**

1. Nel quadro delle politiche attive del lavoro  
la Regione promuove la progettazione e la realiz-  
zazione di misure volte a facilitare l'accesso al  
lavoro delle fasce socialmente deboli, o marginali  
od a rischio di emarginazione, con particolare ri-  
guardo all'incentivazione della cooperazione e  
dell'imprenditorialità.

2. Le misure di cui al precedente comma sono  
specificamente destinate:

- a) ai giovani tra i 18 ed i 29 anni;
- b) ai soggetti tra i 30 e 40 anni disoccupati da  
almeno un anno;
- c) ai lavoratori in cassa integrazione guadagni  
straordinaria;
- d) ai lavoratori dipendenti da aziende in crisi  
od interessate da progetti di ristrutturazione ai  
sensi della vigente legislazione;
- e) alle donne;
- f) ai soggetti portatori di handicap o comun-  
que di ridotta capacità lavorativa;
- g) agli emigrati di ritorno;
- h) ai soggetti appartenenti a categorie social-  
mente emarginate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

#### Art. 4

Azioni positive e strumenti per le pari opportunità

1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la Regione promuove la progettazione di azioni positive dirette a:

a) eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita lavorativa;

b) sviluppare l'occupazione mista;

c) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa a tutti i livelli nei quali sono sottorappresentate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Come stabilito nella seduta di stamane, sospendiamo l'esame dell'articolo 5.

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

#### Art. 6

Contenuto del piano triennale

1. Il piano, corredato da una relazione sullo stato dell'occupazione nei vari settori dell'economia, sui flussi e sui fabbisogni qualitativi e quanti-

tativi, nonché sulle previsioni occupazionali, contiene:

a) le priorità in relazione ai vari settori di intervento e alle diverse aree territoriali;

b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica per ciascun tipo di intervento;

c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per settori d'intervento e per anno di riferimento;

d) le modalità di erogazione dei finanziamenti;

e) i progetti presentati ai sensi del successivo articolo 18, con la specifica indicazione della normativa nazionale, regionale o comunitaria di riferimento, le modalità di attuazione, gli strumenti di verifica e le condizioni di cumulabilità con forme d'incentivazione altrove disciplinate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

## TITOLO II

### MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

#### CAPO I

#### INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

##### Art. 7

Incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori

1. Possono essere concessi alle imprese ed ai datori di lavoro contributi nella misura massima del 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria:

a) per l'assunzione di giovani con contratto di

formazione e lavoro, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalità formativa;

b) per la trasformazione dei rapporti a termine, di cui alla lettera precedente, in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

c) per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863;

d) per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, forniti di attestato di qualifica rilasciato al termine della frequenza dei corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione sarda, da impiegare per la qualifica corrispondente al titolo conseguito;

e) per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori che fruiscono del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale;

f) per l'assunzione di soggetti tra i 30 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;

g) per l'assunzione di lavoratori di ritorno dall'emigrazione;

h) per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed alcolisti;

i) per l'assunzione di lavoratori portatori di handicap fisici o psichici.

2. I contributi possono essere concessi per un periodo massimo di 24 mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Condizioni di ammissibilità

1. I contributi previsti dall'articolo preceden-

te possono essere concessi a condizione che:

a) le imprese, al momento della richiesta, non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa;

b) le imprese e i datori di lavoro, nei 24 mesi precedenti la richiesta, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali salvo che per giusta causa, né vi procedano in costanza di erogazione dei contributi;

c) le imprese e i datori di lavoro abbiano fornito le informazioni eventualmente richieste dall'Osservatorio regionale del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Condizioni di cumulabilità

1. I contributi di cui al presente capo possono essere cumulati con quelli previsti da analoghe leggi nazionali e regionali sino alla misura massima del 50 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori interessati in applicazione del contratto collettivo di categoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

## Art. 10

## Deroghe per particolari categorie

1. L'ammontare dei contributi può essere elevato sino alla misura massima del 70 per cento della retribuzione determinata ai sensi del primo comma del precedente articolo, qualora l'assunzione riguardi:

- a) soggetti portatori di handicap;
- b) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate od a rischio di emarginazione;
- c) giovani in possesso di attestato di formazione professionale.

2. Per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o appartenenti a categorie socialmente emarginate il limite massimo di durata dei benefici può essere elevato sino a 4 anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Anche dell'articolo 11 è stato deciso stamane l'accantonamento. Passiamo dunque all'articolo 12.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

## Art. 12

## Acquisizione di nuovi soci lavoratori da parte di cooperative o società giovanili

1. L'acquisizione di nuovi soci che svolgano attività lavorativa da parte di cooperative o società giovanili è equiparata, ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente capo, all'assunzione di nuovi lavoratori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

## CAPO II

## INCENTIVI ALLE COOPERATIVE E ALLE SOCIETÀ GIOVANILI

## Art. 13

## Contributi alle cooperative ed alle società giovanili

1. Al fine di favorire l'incremento occupazionale possono essere concessi contributi in conto occupazione alle cooperative finalizzate alla produzione di beni e servizi ed alle società giovanili aventi analoghe finalità, composte da un minimo di tre ad un massimo di otto soci, a condizione che non meno del 60 per cento dei componenti rientri tra le categorie di soggetti previste al precedente articolo 3.

2. Non possono essere concessi contributi per i soci che ne abbiano già usufruito nell'ambito di altre cooperative o società.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

## Art. 14

## Durata e misura dei contributi

1. I contributi previsti dall'articolo precedente sono concessi per ogni socio che presta continuamente la sua attività lavorativa in misura non superiore al 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.

2. I contributi sono cumulabili con altri incen-

tivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari sino alla misura massima del 60 per cento della retribuzione determinata ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

#### Art. 15

##### Condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo precedente le cooperative e società nelle quali l'elemento lavoro sia prevalente, con esclusione di quelle che abbiano goduto di analoghe provvidenze ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

2. Costituisce condizione per l'ammissione ai contributi l'effettiva prestazione di attività di lavoro da parte dei soci rientranti nelle categorie indicate dall'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

#### Art. 16

##### Cooperative di solidarietà sociale

1. La Regione sarda incentiva la costituzione di cooperative di cui siano soci - in una misura compresa tra il 30 ed il 70 per cento del totale - soggetti appartenenti a fasce socialmente emargi-

nate od a rischio di emarginazione, mediante la concessione di contributi in conto capitale ed in conto occupazione.

2. Rientrano nelle fasce indicate dal comma precedente:

- a) i portatori di handicap fisici e psichici;
- b) i tossicodipendenti e gli alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;
- c) i detenuti ammessi al lavoro, i dimessi dal carcere, i soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

3. Costituisce condizione per l'ammissione ai contributi l'effettiva prestazione di attività di lavoro da parte dei soci rientranti nelle fasce indicate dal primo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

#### Art. 17

##### Misura e durata dei contributi

1. I contributi in conto occupazione di cui al precedente articolo 16 sono concessi per ogni socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.

2. Per i soci appartenenti alle categorie di cui al secondo comma del medesimo articolo 16 il contributo può essere elevato sino ad una misura non superiore all'80 per cento.

3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ammesse.

4. I contributi sono cumulabili con altri incentivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari, fermo restando che il totale dei contributi per investimenti non può superare l'80 per

cento delle spese ammesse e quello per ogni socio lavoratore l'80 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente primo comma.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 18.

*MOI, Segretaria:*

### CAPO III

#### ALTRI INTERVENTI

##### Art. 18

###### Contributi a favore di enti locali

1. Mediante appositi progetti possono essere concessi contributi agli enti locali territoriali al fine di sostenere iniziative volte al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Tali contributi sono concessi:

a) per la realizzazione di attività e di servizi funzionali al loro sviluppo da affidare ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge. Le iniziative devono essere finalizzate alla promozione di attività lavorative stabili;

b) per la realizzazione di progetti di opere e di servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo, con integrazione salariale, dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni ai sensi della vigente legislazione.

3. I progetti sono redatti in conformità con quanto per essi stabilito dal precedente articolo 6, lettera e).

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 19.

*MOI, Segretaria:*

##### Art. 19

###### Animazione economica

1. Ai fini della migliore utilizzazione degli strumenti previsti dalla presente legge e da analoghi provvedimenti nazionali e regionali, l'Agenzia, di cui al successivo articolo 25, predispone l'erogazione di servizi finalizzati:

a) all'informazione necessaria alla utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi che agevolano la difesa e l'incremento dell'occupazione;

b) alla diffusione dei risultati derivanti dall'osservazione del mercato del lavoro;

c) alla promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, stimolando nuove occasioni di lavoro dipendente o autonomo;

d) all'assistenza tecnica ed operativa volta ad agevolare la predisposizione dei progetti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti da leggi nazionali o regionali.

2. I servizi di cui al precedente comma sono erogati a favore dei destinatari della presente legge.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 20.

*MOI, Segretaria:*

##### Art. 20

###### Requisiti di legittimazione

1. Per lo svolgimento in Sardegna delle attività connesse alla presente legge, possono beneficiare degli incentivi di cui agli articoli precedenti:

a) i soggetti residenti in Sardegna da almeno cinque anni;

b) gli emigrati di ritorno;

c) il coniuge ed i figli di lavoratori sardi emigrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Anche l'esame dell'articolo 21 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Revoca dei contributi

1. Il venir meno, in costanza di erogazione dei contributi, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite dalla presente legge è causa di revoca dell'atto di concessione con provvedimento motivato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della concessione dei contributi previsti dal presente titolo è dato ricorso al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti.

3. Sul ricorso la Giunta regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Controlli

1. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge è accertata, prima della concessione e durante il godimento, dall'Agenzia del lavoro di cui al successivo articolo 25.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

CUCCU (P.C.I.). Signor Presidente, a questo punto, siccome sono ancora in corso, anche all'interno della maggioranza, discussioni relative al problema sorto stamattina, mi pare sia utile una sospensione della seduta per il tempo necessario.

PRESIDENTE. "Il tempo necessario" è una formula indefinita; bisogna sospendere la seduta per un tempo determinato, onorevole Cuccu.

CUCCU (P.C.I.) Diciamo allora per mezz'ora...

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Per non tenere il Consiglio inattivo, proporrei di utilizzare questa mezz'ora per riprendere la discussione del disegno di legge numero 439 sulla campagna antincendi 1988.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni,

la proposta è accolta.

Al disegno di legge numero 439 sono stati però presentati numerosi emendamenti che sono in corso di riproduzione. E' perciò necessario sospendere la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18, viene ripresa alle ore 19 e 30).*

**Continuazione e fine della discussione e approvazione del disegno di legge: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1988" (439)**

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio con la continuazione della discussione del disegno di legge numero 439: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1988", il cui esame era stato sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio, dopo la presentazione di un emendamento al titolo.

Quell'emendamento è stato frattanto ritirato, e così tutti gli altri di cui era stata poc'anzi annunciata la presentazione. Possiamo quindi procedere alla discussione dell'articolo 1.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Art. 1

1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1988, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 1988 compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ovvero che presti servizio presso l'Azienda foreste demaniali della Regione.

2. Gli stessi compensi sono corrisposti a favo-

re del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in Scienze agrarie e forestali, nonché limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita.

3. I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nei commi medesimi che sia effettivamente impegnato per l'attuazione della campagna antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. Al personale indicato al precedente articolo 1, qualora non abbia titolo alle indennità previste dall'articolo 20 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al periodo di tempo 1° giugno - 30 settembre 1988, le indennità per uso di mezzo aereo e per reperibilità e disponibilità nella misura e secondo le modalità di cui al citato articolo 20.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire

700.000.000 e gravano sui capitoli 02016 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

2. Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*

**03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983 n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 700.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.

*In aumento*

**02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51; legge regionale 4 settembre 1978, n. 57; legge regionale 1° giugno 1979, n. 47; legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10; legge regionale 28 luglio 1981, n. 25; legge regionale 28 novembre 1981, n. 39; legge regionale 19 novembre 1982, n. 42; legge regionale 8 maggio 1984, n. 18; legge regionale 25 giugno 1984, n. 33; articolo 3 legge regionale 5 agosto 1985, n. 17; legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e articolo 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (spesa obbligatoria)

lire 110.000.000

Capitolo 02050 -

Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51; decreto Presi-

dente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; legge regionale 27 agosto 1982, n. 22; legge regionale 19 novembre 1982, n. 42; legge regionale 8 maggio 1984, n. 18; articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1985, n. 17 e legge regionale 5 novembre 1985, n. 26)

lire 590.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

**Votazione a scrutinio segreto**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 439.

**Risultato della votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 73 |
| votanti     | 72 |
| astenuti    | 1  |
| maggioranza | 37 |
| favorevoli  | 46 |
| contrari    | 26 |

*(Il Consiglio approva).*

*(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Oggiano - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.*

*Si è astenuto: il Presidente Sanna).*

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo l'esame del

disegno di legge numero 363.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Signor Presidente, al fine di valutare meglio gli emendamenti presentati, vorrei proporre di aggiornare la discussione alla prima seduta della prossima tornata.

**PRESIDENTE.** Se non ci sono osservazioni, la proposta è accolta.

I lavori del Consiglio riprenderanno martedì 19 luglio alle ore 9 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 19 e 50.*

---

**DAL SERVIZIO RESOCONTI**

*Il Capo Servizio*

**Dott. Antonio Solinas**

---